

Relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato integrativo in materia di criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

In conformità della circolare della RGS n. 25/2012

Introduzione	1
Modulo I° - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	1
Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	1
Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno precedente	2
Modulo IV compatibilità Economico – Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio ..	2

Introduzione

La circolare 25 / 2012 della Ragioneria Generale dello Stato, a pagina 10, afferma che la relazione tecnico finanziaria, seppure trova la sua ragione giustificatrice principale per dare conto della corretta quantificazione e utilizzazione delle risorse esistenti sui fondi, va in ogni caso compilata anche per i contratti integrativi di natura strettamente normativa: *“Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.*

Con riferimento al caso di Contratto integrativo stralcio la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso”

Modulo I° - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto

Modulo III – Effetti finanziari del contratto decentrato

Il contratto decentrato di cui all'oggetto viene dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa che lo accompagna.

L'istituto in oggetto riguarda una forma di incentivo previsto da una specifica disposizione di legge, cioè l'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo un ammontare di risorse finanziarie non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per una serie di attività tassativamente indicate.

Di tale fondo, l'80% è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, mentre il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e/o per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

In quanto incentivo previsto da una specifica disposizione di legge rientra nell'ambito applicativo dell'art. 15 comma 1 lett. k del ccnl 01.04.1999, il quale prevede che vengano iscritte sul fondo per il trattamento accessorio anche le risorse che specifiche

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 dello stesso ccnl.

Le risorse di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la parte destinata ad incentivare i soggetti che svolgono le funzioni tecniche (80%) fanno quindi a tutti gli effetti parte del fondo per il trattamento accessorio (cd. parte variabile a destinazione vincolata) e le modalità e i criteri di distribuzione sono materia di contrattazione decentrata, come espressamente dispone il comma 3 dello stesso articolo.

Quanto agli effetti finanziari che questo contratto decentrato comporta occorre rilevare come, in ordine al finanziamento dell'incentivo, la legge stessa prevede che questo sia finanziato accantonando la percentuale stabilita sull'importo finanziario delle opere e lavori da realizzare, e che tale quota viene pertanto impegnata contestualmente all'impegno di spesa per l'effettuazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura,. Come tale viene stanziata a bilancio (all'interno del costo previsto dell'appalto) ed iscritta ogni anno nel fondo solo per l'importo effettivamente liquidato. Sia il Bilancio sia il fondo per il trattamento accessorio, è bene ricordarlo, sono già certificati dall'organo di revisione contabile.

Modulo IV compatibilità Economico – Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio

Non pertinente al tipo di contratto sottoscritto

Riccione, 31 gennaio 2017

Il Dirigente del settore 5
Dott.^{ssa} Cinzia Farinelli

.....